SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 146**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 giugno 1991.

Proroga della sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990, con il quale è stato stabilito l'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto ministeriale del 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale del 2 luglio relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici in attesa del parere circostanziato da parte della Comunità economica europea;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le ragioni specificate nelle premesse, la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, è prorogata fino al 30 settembre 1991.

2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2734

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 maggio 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Sergio Iadeluca, eletto consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma nelle consultazioni del 29 ottobre 1989, è stato tratto in arresto con l'accusa di concussione:

Considerato, altresì, che il sindaco di Roma ha rappresentato che il suddetto consigliere, dopo la scarcerazione ha presieduto, nella qualità di consigliere anziano, la seduta del XIX consiglio circoscrizionale del 7 maggio scorso e che tale circostanza ha determinato reazioni di dileggio da parte del pubblico presente, con grave nocumento per il prestigio delle istituzioni;

Constatato che tali fatti hanno determinato grave allarme sociale e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico che, atteso il particolare tipo di reato, risulta minato in quanto con forme di coazione non è stato consentito ai consociati il raggiungimento di obiettivi tutelati dall'ordinamento giuridico, perseguibili con gli strumenti e i procedimenti previsti dalla legge;

Constatato, inoltre, che l'espletamento della carica surriferita è in contrasto con la posizione processuale penale indicata e che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la presenza in seno all'amministrazione di un soggetto il cui comportamento ha determinato grave allarme sociale e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 7956/1684/90 Gab. del 14 maggio 1991 con il quale il predetto signor Iadeluca viene sospeso dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del decentramento amministrativo del comune di Roma, approvato con delibera consiliare n. 1484/1977;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta,

sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Sergio Iadeluca è rimosso dalla carica di consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Sergio Iadeluca, eletto consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma, nella consultazione del 29 ottobre 1989, come comunicato dal prefetto di Roma, è stato tratto in arresto con l'accusa di concussione.

Il predetto amministratore, come segnalato dal sindaco di Roma, dopo la scarcerazione, anziché astenersi da ogni attività connessa al mandato, ha preso parte alla seduta del XIX consiglio circoscrizionale, presiedendo lo stesso in qualità di consigliere anziano.

Tali circostanze, che hanno provocato reazioni di dileggio del pubblico presente, con grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, la grandissima risonanza che i fatti hanno riscosso sulla stampa e, soprattutto, l'estrema gravità del reato ascritto evidenziano l'esistenza di grave allarme sociale e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, minato in quanto con forme di coazione non è stato consentito ai consociati il raggiungimento di obiettivi tutelati dall'ordinamento giuridico, perseguibili con gli strumenti e i procedimenti previsti dalla legge.

In relazione a quanto suesposto si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto, dal cui comportamento può conseguire un attentato alla pace sociale.

Il prefetto di Roma, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola per gravi motivi di ordine pubblico e richiamato l'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del decentramento amministrativo del comune di Roma, approvato con delibera consiliare n. 1484/77, in virtù del quale «La qualità di consigliere circoscrizionale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalle leggi per i consiglieri comunali, nonché per decadenza o rinuncia del titolare», ha formulato con rapporto n. 7950/1684/90 Gab. 3 del 14 maggio 1991 proposta per l'adozione della misura di rigore e con decreto in pari data n. 7956/1684/90 Gab. 3, ha disposto la sospensione del sig. Sergio Iadeluca dalla carica di consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Sergio Iadeluca dalla carica di consigliere della XIX circoscrizione del comune di Roma.

Il direttore generale: LA COMMARE

91A2754

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 maggio 1991.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1900, n. 7900, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1901, registro n. 218 Lavori pubblici, foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1901, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ancona;

Visto il regio decreto 7 aprile 1904, n. 2197, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1904, registro n. 17, foglio n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1904, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia su menzionata;

Visto il regio decreto 19 aprile 1934, n. 578, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1934, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1934, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 2511, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1957, registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 14 settembre 1957, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia, compilato a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche - Ancona, comprendente pozzi ed altre manifestazioni idriche non comprese in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo del Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, designato per la provincia di Ancona, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
149	Rio Bellaluce vedere infl. n. 4 . .	Adriatico	Loreto	Dallo sbocco fino al punto di attraversamento della strada Porto Recanati-Recanati	
150	Fosso Castellaraccia, infl. n. 151	Adriatico	Falconara	Dallo sbocco fino all'attraversamento della linea ferroviaria Ancona-Roma	
151	Fosso Rigatta	Adriatico	Falconara	Dalla foce fino all'attraversamento della strada provinciale per Osimo	
152	Pozzo in località Case Balzette		Fabriano		Il pozzo è situato in località Case Balzette del comune di Fabriano in proprietà della ditta Sorci Elio e altri, in destra idrografica del fiume Giano distinta al catasto terreni del comune di Fabriano al foglio 174, mappale 136
153	Rio Vene di Serradica, infl. n. 60	Giano	Fabriano	Da km 2 a monte dello sbocco fino alla biforcazione nei due rami a monte dell'abitato di Serradica	Dallo sbocco a 2 km a monte risulta già iscritto al n. 65
154	Fosso di Melano, infl. n. 67 . . .	Giano	Fabriano	Dallo sbocco per 2 km verso monte	
155	Fosso delle Piantonate	Sentino	Sassoferrato	Dallo sbocco fino alla località Molinetto a sud della località Breccia di Venatura	
156	Fosso Carpineto, infl. n. 84. . . .	Sentino	Sassoferrato	Dallo sbocco per m 150 a monte della ferrovia	
157	Fosso La Valle.	Esino	Serra S. Quirico	Dallo sbocco per km 0,5 verso monte	
158	Fosso di Mergo	Esino	Mergo e Rosora	Dallo sbocco per 2 km verso monte	
159	Fosso di Rosora	Esino	Rosora	Dallo sbocco per km 1,5 a monte della s.s. n. 76	
160	Fosso Sellari, infl. n. 101	Esino	Monte San Vito	Dallo sbocco fino a m 350 a monte dell'attraversamento della strada Chiaravalle-Monte San Vito	
161	Fosso Selva, infl. n. 101.	Esino	Monte San Vito	Dallo sbocco fino a m 500 a monte dell'attraversamento della strada Borghetto-Borgo Selva	
162	Fosso del Vallone, infl. n. 101 . .	Esino	Monte San Vito	Dallo sbocco per km 1,5 verso monte	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

91A2696

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 giugno 1991, al prezzo fisso di lire 98,50%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 19 al 29 giugno 1994. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 19 al 29 maggio 1994. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 19 al 29 giugno 1994, muniti delle cedole di scadenza 19 dicembre 1994, e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 giugno e al 19 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 19 dicembre 1991 e l'ultima il 19 giugno 1997.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 19 giugno 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 1,50% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 98,50% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrontondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario, via Nazionale, 91, Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 giugno 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'impòrto del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 giugno 1991, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 19 giugno 1991, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 19 GIUGNO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1991, valutati in L. 150.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti agli anni 1994 e 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 66

91A2779

DECRETO 7 giugno 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348717 in data 23 maggio 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, con godimento 1° giugno 1991, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1991, di cui al decreto ministeriale del 23 maggio 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario, via Nazionale, 91, Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 giugno 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° giugno 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 150.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 maggio 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 giugno 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 65

91A2778

DECRETO 19 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 209

91A2730

DECRETO 19 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 210

91A2731

DECRETO 19 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 giugno 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 211

91A2732

DECRETO 19 giugno 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 giugno 1991 che hanno disposto per il 14 giugno 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,13 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,59 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,50 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,91 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,16 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,75 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 212

91A2733

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli da 443 a 450, relativi alla scuola di specializzazione in chimica analitica, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 442, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chimica analitica che muta denominazione in «metodologie chimiche di controllo e di analisi».

Scuola di specializzazione
in metodologie chimiche di controllo e di analisi

Art. 443. — È istituita la scuola di specializzazione in metodologie chimiche di controllo e di analisi presso l'Università di Bologna.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo del controllo chimico mediante l'applicazione di metodologie analitiche alle varie matrici reali.

La scuola dà il titolo di specialista in metodologie chimiche di controllo e di analisi.

Art. 444. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In relazione alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di dodici iscritti per anno di corso.

Art. 445. — La scuola ha sede presso il dipartimento di chimica «G. Ciamician».

Art. 446. — Possono partecipare al concorso di ammissione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso di ammissione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera che sia equipollente, ai sensi del C.M. n. 142 del 10 febbraio 1975, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 447. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) metodologie analitiche I;
2) trattamento dei dati;
3) trattamento e caratterizzazione delle matrici reali;
4) due corsi opzionali.

2° Anno:

1) metodologie analitiche II;
2) metodologie analitiche combinate;
3) trasferimento delle metodologie analitiche a problemi reali;
4) due corsi opzionali.

Possono inoltre essere attivati insegnamenti opzionali a seconda dei programmi approvati all'inizio di ogni anno accademico di seguito elencati:

chimica analitica dei processi industriali;
automazione di tecniche analitiche e controllo informatico dei processi analitici;
analisi di inquinanti ambientali;
analisi chimiche di prodotti ad uso alimentare;
analisi di specie chimiche in fluidi biologici;
metodi radiochimici in chimica analitica;
metodi analitici per le biotecnologie;
caratterizzazione analitica delle superfici;
metodologie analitiche per il controllo e la salvaguardia dei beni culturali;
chimica analitica forense.

Art. 448. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

La frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni sperimentali è obbligatoria.

Sulla base di idonea documentazione il consiglio della scuola potrà riconoscere utile in sostituzione parziale o totale della frequenza alle esercitazioni, l'attività svolta dallo specializzando presso altri enti e istituzioni.

Art. 449. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi ed a stabilire convenzioni con altre università nonché enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e/o utilizzazione di strutture extrauniversitarie e per adempimenti di attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 450. — Per quanto non previsto in questo statuto, si intende valido il regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 aprile 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A2699

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 538 e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni.

Scuola di specializzazione in sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni

Art. 539. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola di specializzazione in «sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni» che conferisce il diploma di specialista in «sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni».

Art. 540. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di ingegneria.

Art. 541. — La scuola ha lo scopo di preparare degli esperti nel campo della sicurezza degli impianti nucleari e di fornire le conoscenze necessarie al superamento dell'esame di idoneità per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati.

Art. 542. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. L'ammissione al secondo anno è vincolata al superamento di tutti gli esami del primo anno. Ciascun anno di corso prevede almeno cinquecento ore di didattica, di cui almeno centocinquanta di attività pratiche guidate.

Art. 543. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 544. — Alla scuola sono ammessi i laureati in ingegneria, chimica, chimica industriale, farmacia, fisica, matematica, medicina e chirurgia, scienze naturali.

Art. 545. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame, consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio.

Art. 546. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) elementi di fisica del reattore ed ingegneria nucleare;
2) interazione delle radiazioni con la materia;
3) protezione dalle radiazioni ionizzanti;
4) legislazione nucleare;
5) trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi;
6) progettazione di sezioni ospedaliere, radiologiche e nucleari;
7) corso monografico.

2° Anno:

8) reattori nucleari;
9) impatto ambientale di un insediamento nucleare;
10) applicazioni delle radiazioni ionizzanti in ambito industriale, agricolo e medico;
11) analisi di sicurezza di un impianto nucleare;
12) salvaguardia e sicurezza delle centrali nucleari;
13) applicazione della garanzia della qualità agli impianti nucleari;
14) corso monografico.

I corsi sono integrati da cicli di seminari su argomenti specifici.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di ingegneria.

Il consiglio della scuola si riserva di apportare variazioni al precedente piano di studio in cui uno o più dei suddetti corsi vengano sostituiti con corsi ufficiali della facoltà di ingegneria.

Sono anche previsti nell'ambito delle materie di insegnamento tirocini pratici presso servizi e laboratori universitari ed extrauniversitari specializzati nel settore.

Art. 547. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso una sola volta.

Art. 548. — Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 549. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione, si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 aprile 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A2700

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 21 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibe-

razioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990 che, istituendo presso l'Università di Messina la facoltà di ingegneria, rinvia la strutturazione dei corsi ad una successiva modifica statutaria;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere adottato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 313, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 314 *(Corsi di laurea, durata degli studi, iscrizioni)*. — 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile: in ingegneria civile;

nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica;

nel settore industriale: in ingegneria dei materiali.

2. La durata degli studi è di cinque anni.

3. L'accesso ai corsi di laurea in ingegneria è stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 315 *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. — 1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 314.1 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati definiti dal consiglio di facoltà nel manifesto annuale degli studi, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

Ingegneria civile:

1) edile;

2) strutture.

Ingegneria elettronica:

1) biomedica;

2) calcolatori elettronici;

3) controlli automatici;

4) microelettronica;

5) strumentazione;

6) telecomunicazioni.

Ingegneria dei materiali:

2) dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3) al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 316 *(Annualità, articolazione dei curricula)*. 1. Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

2. Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica), comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

3. L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari, di durata intera (80-120 ore annue) o di durata ridotta (40-60 ore annue), corrispondenti ad una annualità, se di durata intera, ed a mezza annualità se di durata ridotta, o da corsi ufficiali integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte, in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno, da due, o al più tre, professori di ruolo che fanno tutti parte della commissione di esame.

4. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, gli insegnamenti possono essere costituiti da più annualità distinte, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc.

5. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, possono essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); l'equivalente in frazione di annualità di ciascuno di tali moduli didattici viene stabilito di volta in volta dal consiglio di facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non potrà comunque superare le due annualità.

Art. 317 *(Iscrizioni agli anni di corso, esame di laurea)*. — 1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

due annualità per l'iscrizione al secondo anno;

sei annualità per l'iscrizione al terzo anno;

undici annualità per l'iscrizione al quarto anno;

sedici annualità per l'iscrizione al quinto anno.

2. Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovrà iscriversi come ripetente; se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha superato il previsto numero minimo di esami, potrà iscriversi come fuori corso o come ripetente.

3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 319, 320, 321, e superato i relativi esami per il numero di annualità fissato dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea competente. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a ventotto.

4. Entro il primo trienno lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

5. L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparazione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di cui almeno uno scelto tra i docenti della facoltà.

Art. 318 (*Manifesto annuale degli studi, piani ufficiali degli studi*). — 1. Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, i piani ufficiali degli studi di ciascun corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie, di cui agli articoli 319, 320, 321, sia per quelle eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle eventualmente a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 317.3. Le denominazioni degli insegnamenti sono assunte tra quelle indicate, per ciascun raggruppamento disciplinare, nell'art. 322.

2. Il manifesto annuale degli studi definisce inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 316.5;

le modalità dell'esame di laurea;

le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti.

3. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e quindi di docente.

Art. 319 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria civile*). — 1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 317.3, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A021	- Analisi matematica
		A012	- Geometria
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		A022	- Calcolo delle probabilità
5	1 annualità	B011	- Fisica generale
6	1 annualità	B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H110	- Disegno
11	1 annualità	H011	- Idraulica
12	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
14-15	2 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
16	1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
17	1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
18	1 annualità	H060	- Geotecnica
19	1 annualità	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
20	1 annualità	H050	- Topografia e cartografia
21	1 annualità	H040	- Trasporti
		H141	- Analisi e pianificazione urbanistica
		H143	- Tecnica urbanistica

2. Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo edile:

22	1 annualità	H082	- Progettazione edilizia
		H100	- Composizione architettonica
23	1 annualità	H030	- Strade, ferrovie aeroporti
24	1 annualità	H110	- Disegno
		H081	- Architettura tecnica
		H083	- Produzione edilizia

per l'indirizzo strutture:

22 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
23 1 annualità H072 - Tecnica delle costruzioni
24 1 annualità H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti
H060 - Geotecnica
H081 - Architettura tecnica
H082 - Progettazione edilizia

Art. 320 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica)*. — 1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 317.3 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A021 - Analisi matematica
A012 - Geometria
A030 - Fisica matematica
A041 - Analisi numerica e matematica applicata
A022 - Calcolo delle probabilità
5 1 annualità B011 - Fisica generale
6 1 annualità B01 1 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia
7 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
8 1 annualità C060 - Chimica
9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale
10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica
I070 - Meccanica applicata alle macchine
11 1 annualità I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
12 1 annualità I210 - Elettronica
13 1 annualità I230 - Telecomunicazioni
14 1 annualità I240 - Automatica
15 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
16 1 annualità I210 - Elettronica
17 1 annualità I230 - Telecomunicazioni
18 1 annualità I220 - Campi elettromagnetici
19 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche
I240 - Automatica
20 1 annualità I210 - Elettronica
I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

2. Sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo calcolatori elettronici:

21-22 2 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
23 1 annualità I210 - Elettronica
I240 - Automatica

per l'indirizzo controlli automatici:

21-22 2 annualità I240 - Automatica
23 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
I210 - Elettronica

per l'indirizzo microelettronica:

21 1 annualità I210 - Elettronica
22 1 annualità B030 - Struttura della materia
23 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche
I210 - Elettronica

per l'indirizzo strumentazione:

21 1 annualità I200 - Misure elettriche ed elettroniche
I123 - Misure e strumentazione nucleare
22 1 annualità I210 - Elettronica
B040 - Fisica nucleare
23 1 annualità I220 - Campi elettromagnetici
I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

per l'indirizzo telecomunicazioni:

21-22 2 annualità I230 - Telecomunicazioni
23 1 annualità I200 - Campi elettromagnetici

Art. 321 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali)*. — 1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 317.3 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per ragguppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A021 - Analisi matematica
A012 - Geometria
A030 - Fisica matematica
A041 - Analisi numerica e matematica applicata
A022 - Calcolo delle probabilità
5 1 annualità B011 - Fisica generale
6 1 annualità B011 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia
7 1 annualità 1250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
8 1 annualità C060 - Chimica
9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale
10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
H072 - Tecnica delle costruzioni

11	1 annualità	I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I090	- Disegno industriale
12	1 annualità	I050	- Fisica tecnica
13	1 annualità	I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
14	1 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
15	1 annualità	I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
16	1 annualità	B030	- Struttura della materia
17	1 annualità	I130	- Metallurgia
18	1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
19	1 annualità	I080	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
20	1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Art. 322 *(Nomi degli insegnamenti attivabili)*. — 1. Gli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, sono articolati in raggruppamenti disciplinari inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono riportati nell'allegata tabella.

3. Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Messina.

ELENCO DELLE DISCIPLINE

Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) Algebra;
2) Algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) Geometria;
2) Geometria descrittiva;
3) Geometria differenziale.

A021 - *Analisi matematica:*

1) Analisi matematica;
2) Calcolo delle variazioni;
3) Metodi matematici per l'ingegneria;
4) Teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica razionale;
4) Meccanica superiore per ingegneri;
5) Sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico e programmazione numerica;
3) Metodi numerici per l'ingegneria;
4) Matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) Modelli di sistemi di produzione;
2) Modelli di sistemi di servizio;
3) Modelli per il supporto alle decisioni;
4) Modelli per la pianificazione territoriale;
5) Ottimizzazione;
6) Ricerca operativa;
7) Simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) Fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) Fisica superiore;
3) Ottica elettronica;
4) Sperimentazione fisica;
5) Strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) Istituzioni di meccanica quantistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) Elettronica quantistica;
2) Fisica atomica;
3) Fisica degli stati condensati;
4) Fisica dei laser;
5) Fisica dei semiconduttori;
6) Fisica delle basse temperature;
7) Fisica delle superfici;
8) Fisica dello stato solido;
9) Ottica;
10) Struttura della materia;
11) Superconduttività.

B040 - *Fisica nucleare:*

1) Fisica nucleare;
2) Sperimentazione di fisica nucleare.

C060 - *Chimica:*

1) Applicazione di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) Sperimentazione di chimica.

D022 - *Geologia applicata:*

1) Geoingegneria ambientale;
2) Geologia applicata;
3) Geologia applicata alla difesa del suolo;
4) Geologia applicata alla pianificazione territoriale;

5) Geologia applicata alle aree sismiche;
6) Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) Idrogeologia applicata.

D031 - *Mineralogia:*

1) Mineralogia.

D042 - *Geofisica applicata:*

1) Sismica applicata;
2) Sismologia applicata;
3) Trattamento dei segnali geofisici.

E052 - *Biologia applicata:*

1) Biologia generale.

E060 - *Fisiologia umana:*

1) Elementi di fisiologia (limitatamente a: ingegneria).

E090 - *Anatomia umana e istologia:*

1) Anatomia umana.

H011 - *Idraulica:*

1) Idraulica;
2) Idraulica ambientale;
3) Idraulica fluviale;
4) Idraulica numerica;
5) Idrodinamica;
6) Meccanica dei fluidi;
7) Misure e controlli idraulici;
8) Modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) Acquedotti e fognature;
2) Bonifica e irrigazione;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Gestione dei sistemi idraulici;
5) Gestione delle risorse idriche;
6) Idrologia tecnica;
7) Impianti speciali idraulici;
8) Infrastrutture idrauliche.
9) Protezione idraulica del territorio;
10) Sistemazione dei bacini idrografici;
11) Tecnica dei lavori idraulici;
12) Costruzioni marittime;
13) Idraulica marittima e costiera;
14) Ingegneria portuale;
15) Regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria - Ambientale:*

1) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
2) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria ambientale;
3) Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) Impianti di trattamento sanitario-ambientale;
5) Ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Impianti e cantieri viari;
3) Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
4) Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
5) Viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*

1) Pianificazione dei trasporti;
2) Progettazione di sistemi di trasporto;
3) Tecnica ed economia dei trasporti;
4) Trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1) Cartografia numerica;
2) Cartografia tematica;
3) Fotogrammetria;
4) Telerilevamento;
5) Topografia.

H060 - *Geotecnica:*

1) Consolidamento dei terreni;
2) Costruzioni di materiali sciolti;
3) Costruzioni in sotterraneo;
4) Dinamica delle terre e delle rocce;
5) Fondazioni;
6) Geotecnica;
7) Geotecnica Marina;
8) Geotecnica nella difesa del territorio;
9) Meccanica delle rocce;
10) Meccanica delle terre;
11) Opere di sostegno;
12) Stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) Calcolo automatico delle strutture;
2) Consolidamento delle costruzioni;
3) Costruzioni di ponti;
4) Costruzioni in acciaio;
5) Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) Costruzioni in zona sismica;
7) Progetto di strutture;
8) Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) Strutture di fondazione;
10) Strutture prefabbricate;
11) Strutture speciali;
12) Tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*

1) Architettura tecnica;
2) Architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) Edilizia industriale;

4) Industrializzazione dell'edilizia;
5) Progettazione ambientale e servizi tecnologici;
6) Progettazione degli elementi costruttivi;
7) Progettazione edile assistita;
8) Progettazione per l'edilizia industrializzata;
9) Recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*

1) Architettura delle grandi strutture;
2) Architettura e composizione architettonica;
3) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
4) Elementi di progettazione edile;
5) Progettazione dei componenti prefabbricati;
6) Progettazione integrale;
7) Progetti edili;
8) Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*

1) Ergotecnica edile;
2) Impianti tecnici dell'edilizia;
3) Organizzazione del cantiere;
4) Programmazione e costi per l'edilizia;
5) Servizi tecnologici negli edifici;
6) Tecniche della produzione edilizia;
7) Tecniche per il recupero edilizio;
8) Tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*

1) Architettura e composizione architettonica;
2) Composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

1) Applicazioni di geometria descrittiva;
2) Disegno;
3) Disegno automatico;
4) Disegno civile;
5) Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
6) Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
7) Tecniche della rappresentazione.

H120 - *Storia dell'architettura:*

1) Storia dell'architettura;
2) Storia dell'architettura e dell'urbanistica.

H130 - *Restauro:*

1) Conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) Consolidamento ed adattamento degli edifici;
3) Restauro;
4) tecnica del restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) Pianificazione territoriale.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

1) Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) Ingegneria del territorio;
3) Pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
4) Tecnica urbanistica;
5) Tecniche di gestione del territorio.

H150 - *Estimo:*

1) Economia ed estimo ambientale;
2) Estimo;
3) economia ed estimo civile;
4) Economia ed estimo industriale.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*

1) Combustione nei sistemi propulsivi;
2) Impianti propulsivi aeronautici;
3) Propulsione aerospaziale.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) Conversione dell'energia;
2) Dinamica e controllo delle macchine;
3) Energetica applicata;
4) Macchine;
5) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
6) Progetto di macchine;
7) Centrali termiche;
8) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
9) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
10) Impiego industriale dell'energia;
11) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*

1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Impianti termotecnici;
5) Proprietà termofisiche dei materiali;
6) Tecnica del freddo;
7) Termodinamica applicata;
8) Termotecnica;
9) Trasmissione del calore;
10) Acustica applicata;
11) Energie rinnovabili per uso termico;
12) Fisica tecnica ambientale;
13) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
14) Illuminotecnica;
15) Impianti tecnici;
16) Modelli per il controllo ambientale;
17) Sistemi energetici integrati;
18) Tecnica del controllo ambientale.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*

1) Fondamenti della misurazione;
2) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
3) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche;

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Diagnostica dei sistemi meccanici;
3) Elementi di meccanica teorica e applicata;
4) Meccanica applicata alle macchine;
5) Meccanica dei robot;
6) Meccanica delle macchine automatiche;
7) Meccanica delle vibrazioni;
8) Progettazione meccanica funzionale;
9) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
10) Tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) Comportamento meccanico dei materiali;
2) Costruzione di macchine;
3) Progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
4) Controllo di qualità;
5) Meccanica dei materiali.

I090 - *Disegno industriale:*

1) Disegno assistito dal calcolatore;
2) Disegno di macchine;
3) Disegno tecnico industriale;
4) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
5) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;
6) Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) Gestione industriale della qualità;
2) Macchine utensili;
3) Sistemi integrati di produzione;
4) Tecnologia meccanica;
5) Tecnologie dei materiali non convenzionali;
6) Tecnologie generali dei materiali;
7) Tecnologie speciali.

I110 - *Impianti industriali meccanici:*

1) Gestione degli impianti industriali;
2) Impianti industriali;
3) Impianti meccanici;
4) Progettazione degli impianti industriali;
5) Sistemi di produzione automatizzati.

I122 - *Impianti nucleari:*

1) Tecnologia dei materiali nucleari.

I123 - *Misure e strumentazione nucleare:*

1) Dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
2) Misure e strumentazione nucleare;
3) Rivelatori di radiazione, trasduttori e sensori;
4) Strumentazione e tecniche nucleari di rivelazione ambientale;
5) Tecniche e misure nucleari per l'ingegneria.

I130 - *Metallurgia:*

1) Chimica metallurgica;
2) Materiali metallici;
3) Metallurgia;
4) Metallurgia meccanica;
5) Scienza dei metalli;
6) Siderurgia;
7) Tecnologia dei materiali metallici.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica applicata;
3) Chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
5) Corrosione e protezione dei materiali;
6) Scienza dei materiali;
7) Scienza e tecnologia dei materiali;
8) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
9) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
10) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
11) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
12) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
13) Scienze e tecnologia dei vetri;
14) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
15) Chimica macromolecolare per l'ingegneria;
16) Ingegneria dei materiali micromolecolari;
17) Materiali polimerici;
18) Materie plastiche;
19) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
20) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici.

I151 - *Chimica fisica applicata:*

1) Chimica delle superfici;
2) Chimica fisica applicata;
3) Corrosione e protezione dei materiali metallici;
4) Elettrochimica (limitatamente a: ingegneria);

I152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1) Principi di ingegneria chimica;
2) Principi di ingegneria chimica ambientale;
3) Reattori chimici.

I153 - *Impianti chimici:*

1) Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) Impianti chimici;
3) Ingegneria chimica ambientale;
4) Tecnica della sicurezza ambientale.

I155 - *Chimica industriale:*

1) Chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
2) Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
3) Tecnologie chimiche speciali.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) Circuiti elettronici di potenza;
2) Elettrotecnica;
3) Teoria dei circuiti;
4) Ingegneria dei materiali elettrici;
5) Materiali per l'ingegneria elettrica;
6) tecnica ed economia dell'energia;
7) Tecnologie elettriche.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) Azionamenti elettrici;
2) Azionamenti elettrici per l'automazione;
3) Macchine elettriche;
4) Sensori ed attuatori elettrici;
5) Sistemi elettronici di potenza;
6) Tecnologie delle macchine elettriche.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Fondamenti delle misurazione e metrologia generale elettrica;
3) Misure elettriche;

4) Misure elettroniche;
5) Sensori e trasduttori;
6) Strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) Architettura dei sistemi integrati;
3) Circuiti integrati a microonde;
4) Dispositivi elettronici;
5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) Elettronica applicata;
7) Elettronica biomedica;
8) Elettronica dei sistemi digitali;
9) Elettronica delle microonde;
10) Elettronica delle telecomunicazioni;
11) Elettronica dello stato solido;
12) Elettronica di potenza;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica quantistica;
15) Microelettronica;
16) Optoelettronica;
17) Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) Strumentazione e misure elettroniche;
19) Tecnologie e materiali per l'elettronica.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) Antenne;
2) Campi elettromagnetici;
3) Componenti e circuiti ottici;
4) Elaborazione ottica dei segnali;
5) Microonde;
6) Ottica e interazioni;
7) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
8) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) Comunicazioni elettriche;
3) Comunicazioni ottiche;
4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) Elaborazione numerica dei segnali;
6) Reti di telecomunicazioni;
7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) Sistemi di commutazione;
9) Sistemi di radiocomunicazione;
10) Sistemi di telecomunicazione;
11) Sistemi di telerilevamento;
12) Telematica;
13) Teoria dei fenomeni aleatori;
14) Teoria dei segnali;
15) Teoria dell'informazione e codici;
16) Teoria e tecnica radar;
17) Teoria e tecniche del riconoscimento;
18) Trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) Modellistica e identificazioni;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19. Teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;
20) Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261 - *Bioingegneria elettronica:*

1) Bioelettronica;
2) Bioingegneria;
3) Bioingegneria dei sistemi fisiologici;
4) Elaborazione di dati e segnali biomedici;
5) Strumentazione biomedica;
6) Tecnologie biomediche.

I262 - *Bioingegneria meccanica:*

1) Bioingegneria;
2) Biomeccanica;
3) Impianti ospedalieri;
4) Strumentazione biomedica;
5) Tecnlogia dei biomateriali.

I263 - *Bioingegneria chimica:*

1) Bioingegneria;
2) Biomateriali;
3) Corrosione e degradazione dei biomateriali.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) Economia applicata all'ingegneria;
2) Economia ed organizzazione aziendale;

3) Gestione dell'informazione aziendale;
4) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro.

N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. bibl.):*

1) Disciplina giuridica delle attività tecnico ingegneristiche;
2) Istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche.

P012 - *Economia politica:*

1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia.

P041 - *Statistica:*

1) Fondamenti di statistica;
2) Statistica e calcolo delle probabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 21 maggio 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

91A2669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale».

Il decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1991.

91A2714

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 giugno 1991 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Franco Besomi, console generale della Confederazione elvetica a Milano;

Peter Semler, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

91A2745

Determinazione della circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Santa Rosa de Toay (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Santa Rosa de Toay (Argentina), posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, è determinata come segue: la provincia di La Pampa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A2703

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Criciuma (Brasile), Santa Rosa de Toay (Argentina), Mombasa (Kenya) e Glasgow (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Newton Vicente Rech Bortolotto, agente consolare onorario in Criciuma (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i centri di Armazem, Braço do Norte, Grao Parà, Gravatal, Lauro Muller, Morro de Fumaça, Orleas, Nova Veneza, Sideropolis, Tubarao ed Urussanga, oltre all'edempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagrafiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare ed esclusa qualsiasi altra competenza in materia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlós Antonio Felice, agente consolare onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di La Pampa, oltre all'edempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Michele Esposito, console onorario in Mombasa (Kenya), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Kwale, Mombasa, Taita, Kilifi, Tana River e Lemu, oltre all'edempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Leandro Franchi, console onorario in Glasgow (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Bearsden, Clydebanck, Renfrew e Eastwood, oltre all'edempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti dei connazionali aventi obblighi di leva;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A2702

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Belgio dell'accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle Comunità europee, della convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Il giorno 31 luglio 1990 il Regno del Belgio ha depositato lo strumento di ratifica dell'accordo sopracitato e, avendo nel contempo formulato la dichiarazione, di cui all'art. 4, par. 3, l'accordo è entrato in vigore nei rapporti tra Italia, Danimarca e Belgio dal 30 settembre 1990, in quanto Italia e Danimarca avevano formulato analoga dichiarazione, come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989.

91A2746

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1991, registro n. 27 Interno, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Unione italiana ciechi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Adelaide Orsola Bettoni, nata a Brescia il 24 gennaio 1906 ed ivi deceduta il 20 ottobre 1986, con testamento pubblico del 13 ottobre 1973, rep. n. 9307/3888, redatto dal notaio Giuseppe Cuccia di Brescia e pubblicato ai rogiti del dott. Francesco Pinna, primo dirigente reggente dell'archivio notarile di Brescia, con verbale del 6 novembre 1986 n. 3181 di repertorio, registrato in Brescia il 7 novembre 1986 al n. 8122.

91A2720

Modificazione allo statuto della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi»

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1991, registro n. 27 Interno, foglio n. 249, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata approvata la modifica dello statuto adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 9 gennaio 1990, con la quale si stabilisce che l'anno finanziario della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» decorre dal 1° gennaio anziché dal 1° luglio.

91A2721

Riconoscimento e classificazione di articoli pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20714-XV.J del 13 maggio 1991 gli articoli pirotecnici:

razzo spagnolo n. 4;

razzo spagnolo n. 7.B medio;

razzo spagnolo n. 7.C grande,

che la ditta Martarello intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine, località Lago, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A2718

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2934.XV.J del 27 aprile 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore elettrico tipo SA 3301 F/01 S 55 Z» prodotto in Francia dalla ditta Davey Bickford S.n.c., che la società Valsella Meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia), intende importare, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, assegnando la classificazione ONU 1.4.G. e precisando che ove gli accenditori siano imballati in contenitori tali che gli effetti di una eventuale accensione spontanea restino confinati all'interno del contenitore stesso, detta classifica può essere modificata in 1.4.S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2936-XV-J del 27 aprile 1991 i manufatti esplosivi:

A) Mina antiuomo a frammentazione direzinale APM 19.

B) Carica gigante antibarriera 17/6C.

C) Carica di formazione crateri 13/28 CA.

D) Carica cava 01/11C,

nonché l'esplosivo di scoppio denominato Exotonal Dyno 1000 B che la società Valsella Meccanotecnica S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), località Fascia d'Oro, intende importare, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

«Mina antiuomo a frammentazione direzionale APM 19» (d.o. Directional Fragmentation Antipersonnel mine), classificazione ONU n. 0137 1.1.D.: seconda categoria, gruppo *B*;

«Carica gigante antibarriera 17/6C» (d.o. Giant Shot Gun), classificazione Onu n. 0402 1.1.D.: seconda categoria, gruppo *B*;

«Carica per formazione crateri 13/28 CA» (d.o. Crater Charge), classificazione ONU n. 0442 1.1.D.: seconda categoria, gruppo *B*;

«Carica cava 01/11C» (d.o. Hollow Charge), classificazione ONU n. 0059 1.1.D.: seconda categoria, gruppo *B*;

prodotti in Austria dalla S.M.I. - Sudsteirische metallindustrie Leibnitz;

«Exotonal Dyno 1000 B» classificazione ONU n. 0390 1.1.D.: seconda categoria, gruppo *B*, prodotto in Norvegia dalla società Dyno Industries A.S. Nitroglycerin Compagniet.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4635-XV-J del 30 aprile 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula M55» che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, con sede in Milano e stabilimento in S. Giorgio sul Legnano, intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.) - Francia, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4636-XV-J del 30 aprile 1991 il manufatto esplosivo denominato «Capsula M17» che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, con sede in Milano e stabilimento in S. Giorgio sul Legnano, intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.) - Francia, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4634-XV-J del 30 aprile 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore elettrico M69» che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, con sede in Milano e stabilimento in S. Giorgio sul Legnano, intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers - Francia, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A2717-91A2719

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 1990 sono stati concessi i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

2° capo Np. Livio Montuori e Np. Roberto Tosto, l'8 agosto 1989 in Rimini (Forlì). — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si poneva, unitamente ad altro militare, all'inseguimento di un individuo che si era appropriato di una borsa, riuscendo a bloccarlo e a consegnarlo successivamente alle forze dell'ordine.

Brigadiere Salvatore Musella, vice brigadiere Giuseppe Picano, agenti di custodia Pietro Iaquinto, Vincenzo Farese e Luciano Marchesi, il 31 luglio 1989 in Isola d'Elba (Livorno). — Con pronta decisione, interveniva in soccorso di una imbarcazione in difficoltà per le avverse condizioni meteomarine, riuscendo, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo i sette componenti l'equipaggio.

Carabiniere Salvatore Sanna, il 31 maggio 1989 in Como. — Libero dal servizio, con grande sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si tuffava nelle acque di un lago in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo dopo estenuanti sforzi a trarla in salvo.

Vincenzo Stallo, il 14 marzo 1989 in Badolato (Catanzaro). — Con coraggio e pronta decisione, non esitava ad introdursi in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una bambina ed una persona anziana ed a portare all'esterno due bombole di gas liquido, scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Michele Danese, Giuseppe Rizzi, Antonio Orazio Petrosillo e Bruno Ricci, il 21 febbraio 1989 in Monopoli. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, unitamente ad altri animosi, a prestare soccorso a tre operai che erano rimasti imprigionati sotto le macerie di un capannone, riuscendo a liberare due dei malcapitati.

Onoris Mazzali, Valentino Calza, maresciallo capo dei carabinieri Antonio Mannara e brigadiere dei carabinieri Michele Longo, il 25 maggio 1988 in Ficarolo (Rovigo). — Con pronta determinazione accorreva nei pressi di un'officina meccanica in fiamme e, unitamente ad altri animosi, riusciva a circoscrivere l'incendio.

Antonio Crialesi e Antonio Barricelli, il 15 marzo 1987 in Roma. — In seguito ad esplosione causata da una fuga di gas, non esitava ad introdursi, insieme ad altro animoso, in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una persona ormai priva di sensi.

Con decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 1991, sono stati concessi i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

maresciallo capo dei carabinieri Serradimigni Giampietro, il 17 dicembre 1989 in Ariano Polesine (Rovigo). — Comandante stazione distaccata, accorreva in soccorso di due giovani che erano in procinto di annegare nelle acque di un fiume, collaborando insieme ad un subalterno ed altro animoso a trarli in salvo a riva.

Carabiniere Russo Giovanni, il 17 dicembre 1989 in Ariano Polesine (Rovigo). — Con coraggioso slancio si gettava nelle acque di un fiume, in soccorso di due giovani che erano in procinto di annegare, riuscendo a raggiungerli e, coadiuvato da un sottufficiale e da altro animoso, a trarli in salvo a riva.

Brancaleoni Agostino, il 17 dicembre 1989 in Ariano Polesine (Rovigo). — Con coraggioso slancio si gettava nelle acque di un fiume, in soccorso di due giovani che erano in procinto di annegare, riuscendo a raggiungerli ed a trarli in salvo a riva, coadiuvato da due militari dell'Arma dei carabinieri.

Vice brigadiere dei carabinieri Mondo Leonello, il 3 maggio 1989 in Carema (Torino). — Con pronta determinazione interveniva, insieme ad un subalterno, presso una abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a raggiungere una persona anziana gravemente ustionata ed a trarla in salvo.

Carabiniere Randazzo Roberto, il 3 maggio 1989 in Carema (Torino). — Con pronta determinazione interveniva, insieme ad un superiore, presso una abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a raggiungere una persona anziana gravemente ustionata ed a trarla in salvo.

Carabiniere Ianzano Angelo, il 16 novembre 1989 in Sommatino (Caltanissetta). — In occasione dell'incendio scoppiato in un'abitazione, interveniva prontamente, insieme ad un civile, e portava all'esterno una bombola di gas ed una stufa in fiamme, impedendo così più gravi conseguenze.

Silvestri Nicolò, il 16 novembre 1989 in Sommatino (Caltanissetta). — In occasione dell'incendio scoppiato in un'abitazione, interveniva prontamente, insieme ad un militare, e portava all'esterno una bombola di gas ed una stufa in fiamme, impedendo così più gravi conseguenze.

Maresciallo capo dei carabinieri Delmagno Carlo, il 2 giugno 1989 in Civitella di Romagna (Forlì). — Con pronta determinazione si introduceva all'interno di un appartamento saturo di gas e, insieme a due subalterni, riusciva a trarre in salvo un'anziana donna che stava tentando il suicidio.

Vice brigadiere dei carabinieri Nanna Antonio, il 2 giugno 1989 in Civitella di Romagna (Forlì). — Con pronta determinazione si introduceva all'interno di un appartamento saturo di gas e, insieme al sottufficiale superiore e ad un subalterno, riusciva a trarre in salvo un'anziana donna che stava tentando il suicidio.

Carabiniere Franzese Michele, il 2 giugno 1989 in Civitella di Romagna (Forlì). — Con pronta determinazione si introduceva all'interno di un appartamento saturo di gas e, insieme a due superiori, riusciva a trarre in salvo un'anziana donna che stava tentando il suicidio.

Brigadiere dei carabinieri Prestipino Giovanni, il 29 dicembre 1989 in Castelbuono (Palermo). — In occasione dell'incendio sviluppatosi in un convento, collaborava con un collega e un vigile urbano a trarre in salvo dai locali invasi dal fuoco e dal fumo tre persone anziane.

Appuntato dei carabinieri Cirronis Pierino, l'8 ottobre 1989 in Rosignano Marittimo (Livorno). — Libero dal servizio interveniva, con pronta determinazione, in soccorso di due giovani che, a bordo di un'imbarcazione, si trovavano in grave difficoltà per le avverse condizioni meteomarine, riuscendo, insieme ad un civile, a raggiungerli ed a trarli in salvo.

Benedetti Daniele, l'8 ottobre 1989 in Rosignano Marittimo (Livorno). — Con pronta determinazione, in soccorso di due giovani che, a bordo di un'imbarcazione, si trovavano in grave difficoltà per le avverse condizioni meteomarine, riuscendo, insieme ad un militare, a raggiungerli ed a trarli in salvo.

Con decreto del Ministro dell'interno 22 maggio è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al carabiniere Egidio Podda con la seguente motivazione: libero dal servizio, con prontezza e generoso slancio, interveniva sul luogo di un grave incidente stradale per soccorrere un uomo rimasto imprigionato sotto una pesante lastra di cemento. — Scansano (Grosseto), 11 aprile 1989.

Con decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 1990, sono stati concessi i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Luciana Staderini e Silvano Carletti, il 1° giugno 1990 in Siena. — Testimone di una sparatoria, informava immediatamente le Forze di polizia, favorendo l'individuazione e l'arresto di un pericoloso malvivente.

91A2723

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia delle teorie musicali;
storia della scenografia.

Facoltà di scienze politiche:
storia dei trattati e delle relazioni internazionali.

Facoltà di ingegneria:
bioingegneria.

Facoltà di farmacia:
chimica fisica.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia delle province romane;
lingua e letteratura russa;
bibliografia e biblioteconomia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE MILANO

Facoltà di agraria:
zootecnica speciale II.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
statistica matematica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esercitazioni di fisica sperimentale;
esercitazioni di fisica sperimentale;
matematica applicata I;
laboratorio di fisica I;
fisica;
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
storia economica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di magistero:
filosofia della scienza;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
economia politica;
economia delle aziende industriali.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2768-91A2780

MINISTERO DEL TESORO

N. 118

Corso dei cambi del 19 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1347,500	1347,500	1348,500	1347,500	1347,500	1347,500	1347,910	1347,500	1347,500	1347,500
E.C.U.	1528,850	1528,850	1529,500	1528,850	1528,850	1528,850	1529,790	1528,850	1528,850	1528,750
Marco tedesco	744,690	744,690	744,280	744,690	744,690	744,690	744,420	744,690	744,690	744,690
Franco francese	219,040	219,040	219,200	219,040	219,040	219,040	219,030	219,040	219,040	219,050
Lira sterlina	2173,750	2173,750	2178 —	2173,750	2173,750	2173,750	2174,600	2173,750	2173,750	2173,750
Fiorino olandese	660,960	660,960	661 —	660,960	660,960	660,960	661 —	660,960	660,960	660,960
Franco belga	36,177	36,177	36,180	36,177	36,177	36,177	36,169	36,177	36,177	36,180
Peseta spagnola	11,830	11,830	11,880	11,830	11,830	11,830	11,829	11,830	11,830	11,830
Corona danese	192,980	192,980	193,500	192,980	192,980	192,980	192,950	192,980	192,980	192,980
Lira irlandese	1991,800	1991,800	1991 —	1991,800	1991,800	1991,800	1991,500	1991,800	1991,800	—
Dracma greca	6,817	6,817	6,830	6,817	6,817	6,817	6,818	6,817	6,817	—
Escudo portoghese	8,480	8,480	8,460	8,480	8,480	8,480	8,473	8,480	8,480	8,480
Dollaro canadese	1178,400	1178,400	1179 —	1178,400	1178,400	1178,400	1178,500	1178,400	1178,400	1178,400
Yen giapponese	9,571	9,571	9,580	9,571	9,571	9,571	9,570	9,571	9,571	9,580
Franco svizzero	866,280	866,280	866 —	866,280	866,280	866,280	865,800	866,280	866,280	866,280
Scellino austriaco	105,825	105,825	105,85	105,825	105,825	105,825	105,820	105,825	105,825	105,820
Corona norvegese	190,180	190,180	190,50	190,180	190,180	190,180	190,270	190,180	190,180	190,180
Corona svedese	205,940	205,940	206,35	205,940	205,940	205,940	205,940	205,940	205,940	205,940
Marco finlandese	313,720	313,720	314 —	313,720	313,720	313,720	313,960	313,720	313,720	—
Dollaro australiano	1022,250	1022,250	1028 —	1022,250	1022,250	1022,250	1024 —	1022,250	1022,250	1022,250

Media dei titoli del 19 giugno 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,200
» » » 18- 3-1987/94	85 —
» » » 21- 4-1987/94	86,125
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,775
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,775
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,525

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,450
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	101,025
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,725
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	99,725
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,375
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1987/93	99,700
» » » »	19-12-1986/93	99,900
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,025
» » » »	15- 3-1989/94	100,050
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99,525
» » » »	1-11-1989/94	99,775
» » » »	1- 1-1990/95	99,450
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1990/95	99,025
» » » »	1- 4-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1985/95	99,725
» » » »	1- 5-1990/95	99,275
» » » »	1- 6-1985/95	99,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,600
» » » »	1- 7-1990/95	99,125
» » » »	1- 8-1985/95	98,750
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	98,900
» » » »	1-10-1985/95	98,900
» » » »	1-10-1990/95	99,050
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,175
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1- 1-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,450
» » » »	1- 2-1986/96	99,575
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	100 —
» » » »	1- 6-1986/96	100,075
» » » »	1- 7-1986/96	99,675
» » » »	1- 8-1986/96	98,975
» » » »	1- 9-1986/96	98,650
» » » »	1-10-1986/96	97,725
» » » »	1-11-1986/96	97,925
» » » »	1-12-1986/96	97,750
» » » »	1- 1-1987/97	98 —
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,225
» » » »	1- 3-1987/97	98,650
» » » »	1- 4-1987/97	98,850
» » » »	1- 5-1987/97	98,925
» » » »	1- 6-1987/97	99,575
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	97,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	99 —
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,600
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,100
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,450
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,125
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	99 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,575
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850
» » »	12,50%	1-10-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	99,850
» » »	12,50%	1-12-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	16- 6 1990/97	98,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98.200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,275
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,675
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,575
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M19061

N. 119

Corso dei cambi del 20 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1337,800	1337,800	1339 —	1337,800	1337,800	1337,800	1337,760	1337,800	1337,800	1337,760
E.C.U.	1529,150	1529,150	1531,500	1529,150	1529,150	1529,150	1529,350	1529,150	1529,150	1529,350
Marco tedesco	745,380	745,380	746 —	745,380	745,380	745,380	745,200	745,380	745,380	745,200
Franco francese	219,080	219,080	219,200	219,080	219,080	219,080	219,100	219,080	219,080	219,100
Lira sterlina	2182,100	2182,100	2185 —	2182,100	2182,100	2182,100	2181,300	2182,100	2182,100	2181,300
Fiorino olandese	661,650	661,650	662,250	661,650	661,650	661,650	661,630	661,650	661,650	661,630
Franco belga	36,194	36,194	36,270	36,194	36,194	36,194	36,195	36,194	36,194	36,190
Peseta spagnola	11,843	11,843	11,920	11,843	11,843	11,843	11,849	11,843	11,843	11,840
Corona danese	193,050	193,050	193,700	193,050	193,050	193,050	193,040	193,050	193,050	193,040
Lira irlandese	1992,200	1992,200	1997 —	1992,200	1992,200	1992,200	1992 —	1992,200	1992,200	—
Dracma greca	6,817	6,817	6,830	6,817	6,817	6,817	6,812	6,817	6,817	—
Escudo portoghese	8,482	8,482	8,470	8,482	8,482	8,482	8,492	8,482	8,482	8,490
Dollaro canadese	1170,100	1170,100	1171 —	1170,100	1170,100	1170,100	1170,400	1170,100	1170,100	1170,400
Yen giapponese	9,590	9,590	9,630	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590
Franco svizzero	868,750	868,750	870 —	868,750	868,750	868,750	868,800	868,750	868,750	868,800
Scellino austriaco	101,891	101,891	106,100	101,891	101,891	101,891	105,895	101,891	101,891	105,890
Corona norvegese	190,500	190,500	190,500	190,500	190,500	190,500	190,520	190,500	190,500	190,520
Corona svedese	205,770	205,770	206,350	205,770	205,770	205,770	205,800	205,770	205,770	205,800
Marco finlandese	313,200	313,200	314,500	313,200	313,200	313,200	313,500	313,200	313,200	—
Dollaro australiano	1019 —	1019 —	1025 —	1019 —	1019 —	1019 —	1019,750	1019 —	1019 —	1019 —

91M20061

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 12 giugno 1991 il dott. Giuseppe Morana, primo dirigente nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione del dott. Piero Giannessi.

91A2724

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, concernente: «Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1991).

All'art. 4, comma 3, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. In caso di *adempimento* alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, ... », si legga: «3. In caso di *inadempimento* alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, ... ».

91A2809

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 6 0 9 1 *

L. 1.200